

dossier

11 febbraio 2020

Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

D.L. 3/2020 - A.S.1698



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 213



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Finanze

Tel. 06 6760-9496- st_finanze@camera.it - [@CD_finanze](https://twitter.com/CD_finanze)

Progetti di legge n. 272

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi del Senato della Repubblica

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	5
Articolo 1 (<i>Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati</i>)	7
Articolo 2 (<i>Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati</i>)	15
Articolo 3 (<i>Disposizioni di coordinamento e finanziarie</i>)	18
Articolo 4 (<i>Norme di copertura</i>)	20
Articolo 5 (<i>Entrata in vigore</i>)	21

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati)

L'articolo dispone il **riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo** in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, sempreché l'imposta lorda dovuta sia superiore all'ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati. Il trattamento integrativo spettante viene determinato **in funzione dei giorni di lavoro** con riferimento alle prestazioni rese **dal secondo semestre dell'anno 2020**. I sostituti d'imposta sono chiamati a riconoscere il trattamento integrativo **ripartendone l'ammontare** sulle retribuzioni erogate, verificandone in sede di conguaglio la spettanza. Il trattamento non spettante potrà essere **recuperato** dai sostituti d'imposta mediante l'istituto della **compensazione**.

In particolare, il **comma 1** dispone che, nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a*), e 50, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *c-bis*), *d*), *h-bis*) e *l*), del [Testo unico delle imposte sui redditi \(TUIR – d.P.R. n. 917 del 1986\)](#) sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato TUIR, è riconosciuta al contribuente una somma a titolo di **trattamento integrativo**.

I redditi per cui spetta il trattamento integrativo sono quindi:

- **redditi di lavoro dipendente** (come definiti dall'articolo 49 del TUIR), con **esclusione delle pensioni** di ogni genere e assegni a esse equiparati (comma 2, lettera *a*) del medesimo articolo 49);
- i seguenti **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** (articolo 50, comma 1, del TUIR):
 - compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori **soci delle cooperative** di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (lettera *a*));
 - **indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità**, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (lettera *b*));
 - somme da chiunque corrisposte a titolo di **borsa di studio** o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di **addestramento professionale**, se il beneficiario non è legato da rapporti di

lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (lettera *c*));

- somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli **uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti** con o senza personalità giuridica, alla **collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili**, alla partecipazione a **collegi e commissioni**, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di **attività svolte senza vincolo di subordinazione** a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente o nell'oggetto dell'arte o professione esercitate dal contribuente (lettera *c-bis*));
- remunerazioni dei **sacerdoti**, nonché congrue e supplementi di congrua (lettera *d*));
- **prestazioni derivanti dall'adesione a forme pensionistiche complementari** (lettera *h-bis*));
- compensi percepiti dai soggetti impegnati in **lavori socialmente utili** in conformità a specifiche disposizioni normative (lettera *l*)).

Affinché il trattamento integrativo sia riconosciuto, l'imposta lorda dovuta deve risultare superiore all'importo della detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 13, comma 1, del TUIR.

Il trattamento integrativo spetta soltanto se il **reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro** ed è pari a **1.200 euro** in ragione annua a decorrere **dal 2021**, mentre è pari a **600 euro per l'anno 2020**.

Il **comma 2** specifica che il trattamento integrativo è **rapportato al numero di giorni di lavoro** e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 (da cui deriva un importo limitato a 600 euro per lo stesso anno 2020).

In base alla legislazione previgente (**articolo 13, comma 1-bis, del TUIR**), ai percettori dei redditi di cui al comma 1 spetta attualmente un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:

- 1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.600 euro;
- 2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.600 euro ma non a 26.600 euro.
- 3) Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

Tale credito, c.d. **bonus 80 euro**, è stato originariamente introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 per il solo anno 2014 e poi reso permanente dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 12-15 della legge n. 190 del 2014). Successivamente, l'articolo 1, comma 132, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) ha elevato le soglie di reddito complessivo (rispettivamente da 24.000 a 24.600 e da 26.000 a 26.600) che danno diritto al credito, aumentando così il numero di beneficiari dell'agevolazione. Come mostrato dalla tabella, il credito decresce progressivamente al di sopra della soglia di reddito complessivo pari a 24.600 per poi azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari o superiore a 26.600 euro. Il credito è riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d'imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari.

Si segnala che, nonostante la disciplina sia inserita nel Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e richieda, ai fini dell'accesso al beneficio, il possesso di requisiti di natura fiscale, i criteri di classificazione dei relativi effetti sui saldi, adottati dalla RT, in conformità ai criteri di contabilità europea, hanno comportato la classificazione della misura tra le voci di spesa. Negli ultimi documenti di finanza pubblica il contributo in esame, pur essendo incluso tra le voci di spesa, viene considerato – per soli fini informativi – anche per il calcolo della c.d. “pressione fiscale al netto del bonus 80 euro”. In particolare, l'andamento della pressione fiscale viene riportata sia al lordo del bonus (quindi rapporto tra entrate tributarie e contributive con il PIL) sia al netto del bonus (entrate tributarie e contributive al netto della spesa per bonus 80 euro in rapporto al PIL).

I commi 3 e 4 dell'articolo 1 disciplinano le **modalità operative** del trattamento integrativo.

In particolare, il **comma 3** prevede che i **sostituti d'imposta** di cui agli articoli 23 e 29 del [d.P.R. n. 600 del 1973](#), riconoscono il trattamento integrativo **ripartendolo fra le retribuzioni erogate** a decorrere dal 1° luglio 2020 e **verificano in sede di conguaglio** la spettanza dello stesso. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al **recupero** del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in **quattro rate di pari ammontare** a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

L'**articolo 23**, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 individua quali **sostituti d'imposta** gli enti e le società indicati nell'articolo 87, comma 1, del TUIR, le società e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonché il condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48 dello stesso testo unico. Ai sensi del comma 1-*bis*, i soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 48, concernente determinazione del

reddito di lavoro dipendente, comma 8-*bis*, del TUIR, devono in ogni caso operare le relative ritenute.

L'articolo 29, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 individua quali **sostituti d'imposta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato** le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo. Il comma 3 del medesimo articolo aggiunge tra i sostituti d'imposta le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

Il **comma 4** stabilisce che i sostituti d'imposta **compensano il credito erogato** ai sensi del comma 1 mediante l'istituto della compensazione nell'ambito del modello di pagamento F24.

La relazione tecnica stima un **effetto di maggiore spesa pubblica, in termini di indebitamento netto**, pari 6.628 milioni di euro nell'anno 2020 e 13.256 milioni a decorrere dal 2021.

La relazione illustrativa specifica che il decreto-legge in esame introduce delle misure volte a "diminuire la tassazione sul lavoro in ottemperanza a quanto previsto dal programma di Governo".

A tal proposito si fa presente che l'articolo 1, comma 7, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) dispone la costituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo denominato «**Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti**» con una dotazione pari a **3 miliardi** di euro per l'anno **2020** e a **5 miliardi** di euro annui **a decorrere dall'anno 2021**.

Finalità del fondo è il finanziamento di interventi finalizzati alla **riduzione del carico fiscale** sulle persone fisiche.

La disposizione rinvia ad **appositi provvedimenti normativi** l'attuazione di tali interventi, nei limiti delle risorse stanziare nel fondo medesimo, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell'ambito dei medesimi provvedimenti.

Si segnala che la riduzione del carico fiscale sul lavoro figura tra le prime **[raccomandazioni specifiche](#)** avanzate dal Consiglio dell'Unione europea nei confronti dell'Italia il 9 luglio scorso.

In risposta alle raccomandazioni, il Governo cita l'obiettivo di riduzione del cuneo fiscale tra le **linee programmatiche in materia di tassazione e agevolazioni fiscali** esposte nella **[Nota di aggiornamento al DEF 2019](#)** (NADEF 2019). Tra i **provvedimenti** che il Governo dichiara, nella NADEF 2019, **collegati** alla decisione di bilancio a completamento della manovra 2020-2022 figura, infatti, un "**disegno di legge recante riduzione del cuneo fiscale**".

• *Il cuneo fiscale in Italia*

Definito come differenza tra il costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro e la retribuzione netta percepita dal lavoratore (OCSE, [Taxing Wages 2019](#)), il cuneo fiscale si calcola come rapporto percentuale della somma delle imposte sul reddito, dei contributi sociali a carico del lavoratore e quelli a carico del datore di lavoro, al netto di ogni beneficio monetario goduto dal lavoratore, e il costo del lavoro totale. Quindi il cuneo fiscale indica quella parte del costo del lavoro che viene versata sotto forma di imposta sul reddito o di contributi sociali, al netto di ogni trasferimento monetario goduto dal lavoratore.

Con un **cuneo fiscale per un lavoratore medio senza figli** pari al **47,9%** del costo del lavoro, l'Italia si colloca nel 2018 al **terzo posto** (dopo il Belgio e la Germania) nella classifica dei paesi OCSE, come mostrato dalla tabella seguente (cfr. la tabella 1 della [brochure di Taxing Wages 2019](#) dell'OCSE). Nel 2018 il costo del lavoro è aumentato di 0,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente, interamente a causa delle imposte sul reddito (si vedano le colonne da (2) a (5) della tabella).


As % of labour costs, 2018

Country ¹	Total Tax wedge 2018 (1)	Annual change, 2018/17 (in percentage points) ²			
		Tax wedge (2)	Income tax (3)	Employee SSC (4)	Employer SSC ³ (5)
Belgium	52.7	-1.09	-0.37	0.11	-0.83
Germany	49.5	-0.09	0.06	-0.12	-0.04
Italy	47.9	0.20	0.20	0.00	0.00
France	47.6	0.04	1.36	-1.87	0.55
Austria	47.6	0.21	0.31	0.02	-0.12
Hungary	45.0	-1.11	0.25	0.31	-1.67
Czech Republic	43.7	0.38	0.38	0.00	0.00
Slovenia	43.3	0.34	0.34	0.00	0.00
Sweden	43.1	0.13	0.14	-0.01	0.00
Latvia	42.3	-0.60	-1.29	0.37	0.32
Finland	42.3	-0.40	-0.21	0.43	-0.62
Slovak Republic	41.7	0.14	0.27	0.02	-0.15
Greece	40.9	0.15	0.15	0.00	0.00
Portugal	40.7	-0.69	-0.69	0.00	0.00
Lithuania	40.6	-0.44	-0.44	0.00	0.00
Spain	39.4	0.13	0.13	0.00	0.00
Turkey	38.9	-0.13	-0.13	0.00	0.00
Luxembourg	38.2	0.37	0.44	0.01	-0.08
Netherlands	37.7	0.31	0.23	-0.16	0.24
Estonia	36.5	-2.54	-2.54	0.00	0.00
Norway	35.8	-0.13	-0.13	0.00	0.00
Poland	35.8	0.09	0.09	0.00	0.00
Denmark	35.7	-0.15	-0.19	0.00	0.00
Iceland	33.2	0.16	0.17	-0.01	0.00
Ireland	32.7	0.12	0.04	0.00	0.08
Japan	32.6	0.12	0.03	0.02	0.07
United Kingdom	30.9	-0.11	-0.05	-0.02	-0.03
Canada	30.7	0.11	0.21	-0.03	-0.07
United States	29.6	-2.19	-2.14	0.00	-0.06
Australia	28.9	0.27	0.27	0.00	0.00
Korea	23.0	0.49	0.34	0.08	0.07
Israel	22.4	0.36	0.30	0.04	0.02
Switzerland	22.2	0.14	0.14	0.00	0.00
Mexico	19.7	-0.71	-0.76	0.00	0.05
New Zealand	18.4	0.30	0.30	0.00	0.00
Chile	7.0	0.01	0.01	0.00	0.00
Unweighted average					
OECD Average	36.1	-0.16	-0.08	-0.02	-0.06

Anche nella maggior parte degli altri paesi OCSE, tuttavia, la variazione del costo del lavoro è principalmente dovuta alla variazione dell'imposta sul reddito.

In media, il cuneo fiscale dei paesi OCSE nel 2018 risulta pari al 36,1%, in diminuzione di 0.16 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

Se si guarda tuttavia alla **composizione assoluta** del cuneo fiscale dell'Italia nel 2018 (cfr. la tabella seguente), si nota che la maggior parte del cuneo è riconducibile ai **contribuiti sociali a carico del datore di lavoro** (24% del costo del lavoro totale), quindi alle imposte sui redditi (16,7% del costo del lavoro) e, infine, ai contributi sociali a carico del lavoratore (7,2% del costo del lavoro). Tale composizione rispecchia quella media dei paesi OCSE.



La relazione illustrativa sostiene che le misure introdotte dal decreto-legge (quindi sia il trattamento integrativo disposto dall'articolo 1 sia le detrazioni disposte dall'articolo 2) hanno la finalità «di restituire potere d'acquisto alle

retribuzioni dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, in modo da rilanciare i consumi di individui e famiglie che da molti anni hanno visto salari stagnanti.». Si potrebbe di conseguenza prevedere una clausola di monitoraggio dell'attuazione di entrambe le misure introdotte dal decreto-legge al fine di valutarne gli effetti prodotti in termini di incremento dei consumi di individui e famiglie.

Articolo 2

(Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati)

L'articolo 2 istituisce una **detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche**, spettante ai titolari di redditi di lavoro dipendente, con esclusione delle pensioni, e ai titolari di specifiche categorie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. **L'importo** della detrazione è pari a **600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro**. La detrazione ha **carattere temporaneo**, in quanto si applica limitatamente alle prestazioni rese nel semestre che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni.

Il **comma 1** dell'articolo in esame **istituisce una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche** ulteriore rispetto a quelle stabilite dal [D.P.R. n. 917 del 1986](#) (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), specificando che tale attribuzione è effettuata in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali.

La detrazione **spetta ai medesimi soggetti destinatari del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto in esame**. Si tratta, in particolare, di:

- **titolari di redditi di lavoro dipendente** (come definiti dall'articolo 49 del TUIR), con **esclusione delle pensioni** di ogni genere e assegni a esse equiparati (comma 2, lettera *a*) del medesimo articolo 49 del TUIR);
- **titolari di specifiche categorie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** (come definiti dall'articolo 50 del TUIR):
 - i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori **soci delle cooperative** di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR);
 - le **indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità**, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR);
 - le somme da chiunque corrisposte a titolo di **borsa di studio** o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di **addestramento professionale**, se il beneficiario non è legato da rapporti di

lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR);

- le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli **uffici di amministratore, sindaco o revisore** di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla **collaborazione a giornali**, riviste, enciclopedie e simili, alla **partecipazione a collegi e commissioni**, nonché quelli percepiti in relazione ad **altri rapporti di collaborazione** aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita (lettera *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR);
- le remunerazioni dei **sacerdoti**, nonché le congrue e i supplementi di congrua (lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR);
- le **prestazioni derivanti dall'adesione a forme pensionistiche complementari** (lettera *h-bis*) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR);
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in **lavori socialmente utili** in conformità a specifiche disposizioni normative (lettera *l*) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR).

L'importo della detrazione dipende dal reddito complessivo ed è determinato sulla base di due diverse equazioni:

- fra 28.000 e 35.000 euro l'importo è pari a: $480 + 120 \left(\frac{35.000 - r}{7.000} \right)$
per $r =$ reddito complessivo;
- fra 35.000 e 40.000 euro l'importo è pari a: $480 \left(\frac{40.000 - r}{5.000} \right)$ per
 $r =$ reddito complessivo.

Di conseguenza, l'importo della detrazione è pari a **600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro** e **decrece linearmente** fino ad **azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro**.

Reddito (euro)	Detrazione (euro)	Mensile (euro)
28.000	600	100
29.000	582,9	97,1

30.000	565,7	94,3
31.000	548,6	91,4
32.000	531,4	88,6
33.000	514,3	85,7
34.000	497,1	82,9
35.000	480	80
36.000	384	64
37.000	288	48
38.000	192	32
39.000	96	16
40.000	-	-

Il **comma 2** chiarisce che la detrazione definita dall'articolo in esame ha **carattere temporaneo**, in quanto **si applica limitatamente** alle prestazioni rese nel **semestre** che va dal **1° luglio al 31 dicembre 2020**, in vista di una **revisione strutturale** del sistema delle detrazioni volta, secondo quanto indicato dal Governo nella relazione illustrativa, a **stabilizzare la misura**.

Il **comma 3** dispone, infine, a carico dei **sostituti d'imposta** che sono tenuti a operare la ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro dipendente (ai sensi dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973) e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato (ai sensi dell'articolo 29 del D.P.R. n. 600 del 1973), il compito **di riconoscere l'ulteriore detrazione, ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020** e di **verificarne in sede di conguaglio la spettanza**, provvedendo al **recupero** del relativo importo **qualora**, ad esito della verifica, la detrazione **si riveli in tutto o in parte non spettante**. Nel caso in cui l'importo da recuperare ecceda 60 euro, il comma 3 prevede che il recupero avvenga in 4 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Articolo 3 (Disposizioni di coordinamento e finanziarie)

L'articolo dispone l'**abrogazione del c.d. bonus 80 euro**. Precisa quindi la **definizione di reddito complessivo** da considerare ai fini della spettanza delle misure di cui agli articoli 1 e 2. L'articolo dispone infine l'**istituzione di un nuovo Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto della PA**. Al fondo viene attribuita una dotazione di 589 milioni di euro per l'anno 2020 rivenienti, in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno, dai diversi criteri di contabilizzazione delle ritenute operate in relazione al trattamento integrativo e alle detrazioni fiscali.

Il **comma 1** dispone l'**abrogazione**, a decorrere dal 1° luglio 2020, del comma 1-*bis* dell'articolo 13 del TUIR, che disciplina il c.d. "**bonus 80 euro**" (si veda la scheda dell'articolo 1 per una breve sintesi).

L'**effetto in termini di indebitamento netto** dell'abrogazione del bonus 80 euro è stimato dalla relazione tecnica in 4.976 milioni di euro di minori spese in conto corrente nell'anno 2020 e 9.682 milioni in ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Il **comma 2** precisa la definizione del **reddito complessivo** da considerare ai fini della spettanza delle misure di cui agli articoli 1 e 2. Si specifica in particolare che rileva anche la **quota esente dei redditi agevolati dei docenti e ricercatori** di cui all'articolo 44, comma 1, del [decreto-legge n. 78 del 2010](#), nonché dei **redditi agevolati degli "impatriati"** di cui all'articolo 16 del [decreto legislativo n. 147 del 2015](#).

L'**articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010** dispone che, ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il **novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori** che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di **ricerca o docenza all'estero** presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

I redditi degli "impatriati" sono definiti dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 quali redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che **trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato** ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. n. 917 del 1986. Questi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
- b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Il comma 1-*bis* del medesimo articolo precisa che il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attività d'impresa in Italia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Il medesimo reddito complessivo è assunto al **netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze** di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*, del TUIR.

Il **comma 3** dispone l'istituzione di un **Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA**, con una dotazione di 589 milioni di euro per l'anno 2020. Come precisato dalla relazione illustrativa, il fondo è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), e potrà essere utilizzato con successivi provvedimenti normativi per interventi che non determinino effetti sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

La relazione tecnica chiarisce che gli **effetti sul bilancio dello Stato** delle misure introdotte dagli articoli 1 e 2 risultano **differenti** da quelli che si determinano sul **conto consolidato delle AP** in relazione ai diversi criteri di contabilizzazione che presiedono alla compilazione dei due bilanci: competenza giuridica per il primo e contabilità nazionale (SEC 2010) per il secondo. Ciò determina un diverso trattamento contabile delle ritenute operate in relazione al trattamento integrativo dei redditi da lavoro dipendente e delle detrazioni fiscali riferite all'ultima mensilità dell'esercizio finanziario. La **disponibilità di risorse che così si determina in termini di solo saldo netto da finanziare e fabbisogno**, nell'anno 2020, è destinata alla dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto della PA istituito dal comma 3 dell'articolo in esame.

Articolo 4 *(Norme di copertura)*

L'articolo reca la **quantificazione degli oneri** derivanti dalle misure introdotte dagli articoli 1, 2 e 3, comma 1, nonché la relativa **copertura** a valere sul **Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti**, sulle risorse, iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione del MEF, derivanti dall'**attuazione dell'articolo 3, comma 1**, nonché, infine, sulle risorse iscritte nell'ambito del programma "**Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità**" della missione "Competitività e sviluppo delle imprese" dello stato di previsione del MEF.

Il **comma 1** indica innanzitutto gli **oneri** derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, comma 3, valutati in **7.458,03 milioni di euro** per l'anno **2020**, **13.532 milioni** per il **2021** e **13.256 milioni** annui a decorrere dal **2022**, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a **8.242,8 milioni di euro per l'anno 2020**.

Le **coperture** vengono individuate come segue:

- a) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, 3.850 milioni di euro per l'anno 2021 e 3.574 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del **Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti** (si veda la scheda relativa all'articolo 1 del decreto in esame per un breve richiamo) di cui all'articolo 1, comma 7, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019);
- b) quanto a 4.191,66 milioni di euro per l'anno 2020 e 9.682 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, di 4.976 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle **risorse**, iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione del MEF, **derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1** (abrogazione cd. bonus 80 euro; capitolo n. 3888 e capitolo 3811);
- c) quanto a 267 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle **risorse** di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge n. 225 del 2010, iscritte nell'ambito del programma "**Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità**" della missione "Competitività e sviluppo delle imprese" dello stato di previsione del MEF riferite alle somme occorrenti per la disciplina della trasformazione in crediti d'imposta delle attività per imposte anticipate (DTA).

Il **comma 2** reca l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti **variazioni di bilancio**.

Articolo 5
(Entrata in vigore)

L'articolo dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto-legge è dunque vigente dal **6 febbraio 2020**.